



IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1 luglio 2020, riunitosi in videoconferenza su piattaforma *Teams* come previsto da ordinanza del Presidente del Tribunale n. 02017 del 12 maggio 2020, così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Gianpiero Orsino - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti di Riccardo Rossi e della società ASD Le Masse

Premesso che

- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 luglio 2019 il Tribunale Federale emetteva sentenza di condanna nei confronti del sig. Rossi Riccardo, nell'ambito del procedimento disciplinare n.r.g. 29/2019, per altre violazioni ivi contestate, e lo stesso Organo Giudicante rimetteva gli atti alla Procura Federale per la valutazione della rilevanza disciplinare delle circostanze emerse dagli atti del procedimento relative ad una presunta carenza di requisiti per l'esercizio del ruolo di istruttore in capo al tesserato.

- In particolare, dalle stesse dichiarazioni rese dal Rossi, emergeva che lo stesso svolgeva tale attività avendo dichiarato egli stesso che: *la ragazza del video è una mia allieva ed ha un brevetto*". A chiarire ulteriormente detta affermazione vi era la dichiarazione della madre della tesserata *junior* che espressamente sosteneva: *"Mia figlia (...) è seguita personalmente dal sig. Riccardo Rossi. Negli ultimi tempi il Rossi ha cominciato a far esercitare mia figlia nel salto ad ostacoli"*.

- Dette dichiarazioni inducevano la Procura Federale ad un accertamento attraverso il database FISE nonché presso il comitato regionale FISE Umbria a seguito del quale emergeva che il Rossi fosse titolare solo della patente A ludica conseguita nel 2010, mai rinnovata, e che rivestisse lo *status* di tesserato quale presidente della società Le Masse ASD.



- La Procura Federale, pertanto, concludeva la propria indagine rilevando l'esercizio delle mansioni di istruttore senza le qualifiche previste espressamente dai regolamenti federali FISE da parte del deferito.

- Rilevato il comportamento disciplinarmente rilevante, la Procura emetteva atto d'intenzione di procedere a deferimento e successivo atto di deferimento per violazione degli artt.: 1, I comma, secondo capoverso, del Regolamento di Giustizia FISE (R.G.); 1, I comma del Codice di Comportamento Sportivo CONI; 5, I comma dello Statuto FISE; 10, I comma Statuto FISE; 6 del Regolamento Tecnico dell'Attività Sportiva Agonistica Equestre. Per le medesime violazioni veniva deferita, altresì, la Società ASD Le Masse ai sensi dell'art. 4, I comma, lett. a) R.G..

- Veniva fissata udienza dinanzi al Tribunale Federale per il giorno 10 marzo 2020 la quale, su richiesta dello stesso deferito, motivata dall'emergenza Covid-19 in corso, veniva rinviata a data da destinarsi e, con successivo provvedimento del 25 maggio 2020 veniva fissata, secondo quanto contenuto nell'Ordinanza del Presidente del Tribunale Federale FISE n. 02017 del 12 maggio 2020, alla data del 1 luglio 2020, con trattazione mediante scambio di note.

- Nessuno si costituiva per il deferito e per la società.

- La Procura Federale in data 30 giugno 2020 depositava note con le quali si riportava all'atto di deferimento riservando le conclusioni all'esito dell'udienza nei termini assegnati.

- Nessuno si costituiva per il deferito e per la società.

- L'udienza si teneva in Camera di Consiglio secondo modalità "trattazione scritta" (ex art 83, comma 7, lett. H L. 27/2020) al cui esito, dichiarata la contumacia dei deferiti, veniva trattenuta la causa in decisione con assegnazione del termine del 6 luglio 2020 per le sole conclusioni della Procura Federale.

- La Procura Federale depositava le proprie conclusioni scritte chiedendo: la sanzione ex art. 6, I comma, lett. *sub e)* e *sub f)* del Regolamento di Giustizia FISE per mesi tre; in merito alla mancata uniformazione alla sanzione inflitta nella sentenza Trib. Fed. 19/19 (*rectius* 29/19) di cui all'atto di deferimento, la sanzione ex art. 6, I comma, lett. *sub c)* nella misura di euro 2.000,00.

Il Tribunale si riservava.

MOTIVI

- La vicenda trae origine da quanto emerso durante l'istruttoria di altro procedimento disciplinare sopra indicato e le contestazioni altro non sono che la conseguenza di dichiarazioni rese sia dall'incolpato sia da terzi. Il deferito, inoltre, non si è costituito né per chiarire il tenore delle



dichiarazioni né per assumere qualsivoglia comportamento concludente o di supporto per far luce sulla vicenda allo stesso addebitata avente rilevanza disciplinare. Non vi è alcuna ragione in fatto ed in diritto, pertanto, per addivenire ad una valutazione diversa della fattispecie portata all'attenzione di questo Tribunale Federale, rispetto alle contestazioni sollevate dalla Procura Federale in capo agli odierni deferiti, anche considerato il fatto che la dichiarazione resa dal Rossi innanzi alla Procura altro non era che descrittiva di una circostanza resasi nota nel precedente procedimento disciplinare attraverso un video contenuto nel fascicolo.

- Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dal C.R. FISE Umbria emerge con ulteriore chiarezza come il Rossi non abbia conseguito la qualifica di istruttore e risulti tesserato esclusivamente in qualità di Presidente dell'ASD Le Masse.
- Le contestazioni sollevate al Rossi, pertanto, si ritengono fondate con riferimento alle violazioni direttamente connesse all'attività illegittimamente prestata in qualità di istruttore ma privo delle relative qualifiche. Con riferimento al contestato art. 6 del Regolamento Tecnico dell'attività sportiva agonistica equestre, invece, appare necessario precisare che suddetta violazione è riferibile, chiaramente, non all'assenza dei requisiti richiesti dalla normativa Federale per l'esercizio delle funzioni di insegnamento dell'attività equestre, ma alla qualifica di Presidente e, pertanto, alla necessità che lo stesso vigili sulla presenza di un tecnico federale di primo o secondo livello, o istruttore federale di secondo livello. La specifica contestazione, pertanto, a parere di questo Tribunale, trova esclusivamente fondamento in relazione all'omissione posta in essere nella qualità di Presidente della ASD Le Masse. La conseguenza è la sussistenza delle medesime violazioni *ex* art. 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia FISE in capo alla società deferita.
- Sotto il profilo sanzionatorio è evidente che la gravità dei comportamenti posti in essere dal tesserato sono da ricondursi anche alla qualifica rivestita di Presidente di Società, soggetto sul quale incombe senza dubbio un ruolo di controllo e di garante della regolarità delle attività svolte nell'interesse dei propri tesserati, superiore e di maggiore perizia rispetto a quello atteso da qualsivoglia altro tesserato all'interno dei quadri societari.
- In relazione alla valutazione dei fatti ed alla loro gravità ai fini dell'applicazione della sanzione che tenga conto di tutti gli elementi portati all'attenzione di questo Tribunale Federale, compresa l'intensità del dolo nonché, *ex* art. 7, lett. c) del Regolamento di Giustizia, la qualifica ed il ruolo rivestito dal responsabile oltre alle motivazioni ed agli effetti della sua condotta, si ritiene di poter ritenere congrua la sanzione della sospensione per mesi tre dalla carica sociale, *ex* art. 6, lett. e)



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G..

Non si ritiene di dover accogliere la richiesta relativa all'applicazione, come da conclusioni, dell'art. 6, lett. f) non risultando la violazione contestata connessa alla fattispecie sanzionatoria richiesta dell'autorizzazione a montare ed essendo già stato accertato che il Rossi riveste esclusivamente la carica di Presidente, dalla quale viene già sospeso, come sopra, in virtù dell'applicazione dell'art. 6, lett. e).

In merito alla mancata uniformazione alla sanzione inflitta nella sentenza Trib. Fed. 29/19 di cui all'atto di deferimento, la sanzione *ex art. 6, I comma, lett. sub c)*, quale richiesta contenuta nelle conclusioni della Procura Federale, si ritiene non provata suddetta contestazione in quanto, se è vero che il Rossi risulta Presidente dell'ASD Le Masse, è altrettanto vero che non è dimostrato che abbia svolto attività proprie della carica rivestita. La mera risultanza accertata attraverso i database federali della sua qualifica di Presidente, infatti, non è rilevante ai fini dell'accertamento della mancata osservanza di precedente provvedimento del Tribunale che sospenda il tesserato da dette funzioni. La sospensione da una carica Federale, infatti, non comporta la cancellazione o la sostituzione momentanea del soggetto sanzionato dalle risultanze societarie sotto l'aspetto formale dei database FISE, ma attiene all'aspetto sostanziale e cioè all'impossibilità per il tesserato, raggiunto da una sanzione degli Organi di Giustizia Federali, di svolgere, per il periodo di sospensione, quelle che sarebbero le funzioni proprie e strettamente connesse alla carica rivestita. Allo stato non è contestata, infatti, una siffatta violazione al Rossi, circostanza che comporta il rigetto della richiesta in relazione alla specifica contestazione sopra evidenziata. Diversa è invece l'applicazione della sanzione alla società, *ex art. 4, I comma, lett. a) R.G.*, la quale deve certamente essere riconosciuta per le violazioni commesse dal Rossi.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1, I comma, secondo capoverso, del Regolamento di Giustizia FISE; 1, I comma del Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 5, I comma dello Statuto FISE; art. 10, I comma Statuto FISE; art. 6 del Regolamento Tecnico dell'Attività Sportiva Agonistica Equestre nonché art. 4, I comma, lett. a) del Regolamento di Giustizia FISE

APPLICA



Federazione Italiana Sport Equestri

al sig. Rossi Riccardo la sanzione di mesi 3 di sospensione dalla carica di Presidente, *ex art. 6, lett. e)* del Regolamento di Giustizia; alla società ASD Le Masse l'ammenda di euro 1.000,00, *ex art. 6, lett. d)*, in relazione all'*art. 4, I comma, lett. a)* del Regolamento di Giustizia.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'*art. 13* del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso il giorno 13 luglio 2020.

PRESIDENTE: F.to Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE RELATORE: F.to Avv. Gianpiero Orsino

COMPONENTE: F.to Avv. Anna Cusimano